

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Urbanistica**

Prot. n.13/6379/2013

OGGETTO: COMUNE DI ALPIGNANO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE  
(D.C.C. N. 65 DEL 27/11/2012) AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Alpignano, con deliberazione del C.C. n. 65 del 27/11/2012, trasmesso alla Provincia in data 08/01/2013 (pervenuto il 11/01/2013) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 02/2013)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 65 del 27/11/2012 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica della destinazione urbanistica di un ambito con superficie pari a 3.500 mq (foglio 17, mappale 132) da sedime ferroviario a commerciale, comprendendo n. 2 alloggi, rispettivamente di 80 mq e 250 mq, uno per il custode e l'altro per direttore o dirigente o proprietario, contraddistinto dall'acronimo *Cci*, sulla scorta di un Accordo di programma Quadro sottoscritto nel 2003 tra Regione Piemonte e Ministero dell'Economia e Finanze. **Proposta incompatibile con le Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti di cui al comma 2 art. 33 e comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2;**

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Alpignano con deliberazione C.C. n. 65 del 27/11/2012, le seguenti osservazioni a titolo di apporto collaborativo:

a) in riferimento agli elementi di incompatibilità esplicitati nella deliberazione della Giunta Provinciale, si ricorda che:

- con la D.G.P. n. 285 – 9684 10/04/2012, la Provincia di Torino ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta interpretazione del comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2; in particolare: *"d) ... per quanto attiene le varianti parziali, la sussistenza del requisito di sicurezza del territorio di cui al precedente punto a) ["sicuri di essere sicuri"] necessita di:*
  - *elaborazione, da parte del geologo incaricato, della carta del dissesto e/o la proposta di carta di sintesi, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al punto successivo;*
  - *accertamento della compatibilità degli interventi previsti nella variante parziale attraverso una autocertificazione (aggiornata alla data di adozione della variante), di compatibilità idrogeologica da parte del geologo incaricato, (congruenza con la carta del dissesto redatta e non ancora validata), oppure, attraverso la validazione almeno delle aree oggetto di variante parziale da parte del tavolo tecnico di copianificazione PAI (Regione, Provincia, e Comune);"*
- l'adeguamento al commercio del Piano dovrà invece avvenire, come indicato nella D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i., con l'adozione e approvazione di una Variante urbanistica ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

b) fatto salvo quanto sopra riportato, si evidenzia che:

- l'incremento della superficie territoriale, determinato dalla nuova attività commerciale, (compreso nel 3% - comma 4 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.), andrebbe valutato estendendo l'analisi all'intero arco di validità del Piano, come specificato al comma 5, art. 17 della L.U. in cui è citato: *"I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano Regolatore Generale"*;
- in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: *"Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, .... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo"*.

Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo di approvazione della Variante in oggetto l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni, se possibile ricorrendo all'Organo Tecnico Comunale costituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998;

- si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*; Tale legge dispone, che *" .. la*

*zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. “ (c. 3 art. 5) e che “ .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.” (c. 4 art. 5);*

- nella deliberazione comunale **non** compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata l'incompatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Alpignano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 20/02/2013

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale